REGOLAMENTO (CE) N. 1233/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996

che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tarissario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio. di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 ha previsto la proroga al secondo semestre 1996 di un contingente tariffario di 2500 vacche e giovenche di alcune razze di montagna originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, della Romania, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia con applicazione dell'aliquota dei dazi doganali ad valorem del 6 % prevista dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione ai fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi, che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel periodo compreso tra il 1º luglio 1995 e il 30 giugno 1996; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

(') GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

considerando che occorre garantire la parità di accesso alla ripartizione dei quantitativi disponibili agli operatori della prima categoria stabiliti nei nuovi Stati membri; che nei loro confronti è quindi opportuno prendere in considerazione, come quantitativi di riferimento che danno accesso alla parte riservata agli importatori «tradizionali», le importazioni da essi realizzate tra il 1º luglio 1993 e il 31 dicembre 1994 in provenienza dai paesi che, per i nuovi Stati membri, sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994, nonché le importazioni da essi realizzate tra il 1º gennaio 1995 e il 30 giugno 1996 nell'ambito dello stesso tipo di contingente;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che, alla data del 1º luglio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime in causa preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (*), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (°), che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ('), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

^(*) GU n. L 214 dell'8, 9, 1995, pag. 21; (*) GU n. L 143 del 27, 6, 1995, pag. 35. (*) GU n. L 299 del 12, 12, 1995, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.